



PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Direziun provinziala Scolines y scores ladines

Alle dirigenti e al dirigente
delle istituzioni scolastiche delle località ladine

Bozen/ Bolzano/ Bulsan, 31.05.2022

Bearbeitet von / redatto da / scrit da:
Albert Videsott
Tel. 0474 523204
albert.videsott@provinz.bz.it

Zur Kenntnis: Dott.ssa Claudia Schrott
Per conoscenza: Dott.ssa Olimpia Rasom
Per cunescënza:

Circolare n. 7/2022

Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali – anno scolastico 2021/22

Gentili dirigenti,

in vista della conclusione dell'anno scolastico 2021/22, la presente circolare fornisce indicazioni riguardo alle modalità di pubblicazione degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie nonché degli esiti degli scrutini di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione.

In generale va premesso che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, le istituzioni scolastiche provvedono a pubblicare gli esiti degli scrutini esclusivamente tramite il registro elettronico.

1. Normativa

Circolare ministeriale 9 giugno 2020, n. 9168

Nota ministeriale 11 giugno 2021, n. 13914

2. Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie del primo e del secondo ciclo di istruzione

Gli esiti degli scrutini sono pubblicati, per ciascuna studentessa e ciascun studente, con la sola indicazione *“ammessa/o (ovvero non ammessa/o) alla classe successiva”*, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico che è accessibile a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della classe di riferimento.

Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere la singola studentessa/il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.



Le scuole provvedono a informare le studentesse e gli studenti che i dati consultabili nelle aree riservate del registro elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione, ad esempio su blogs o social networks.

Alle istituzioni scolastiche sprovviste di registro elettronico è consentita la pubblicazione degli esiti degli scrutini all'albo della scuola, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute delle studentesse/degli studenti o altri dati personali non pertinenti. La dirigente scolastica/Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini, che comunque non deve eccedere 15 giorni.

2. Pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione

Gli esiti degli scrutini con la sola dicitura "*ammessa/o (ovvero non ammessa/o) all'esame*" e, solamente per le studentesse e gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado, con l'indicazione dei crediti scolastici conseguiti, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico accessibile a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della classe di riferimento.

Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere la singola studentessa/il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Le scuole provvedono a informare le studentesse e gli studenti che i dati consultabili nelle aree riservate del registro elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione, ad esempio su blogs o social networks.

Alle istituzioni scolastiche sprovviste di registro elettronico è consentita la pubblicazione degli esiti degli scrutini all'albo della scuola, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione all'esame di Stato e la comunicazione relativa ai crediti scolastici.

La dirigente scolastica/Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all'ammissione all'esame di Stato del primo e del secondo ciclo, che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.

In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all'esame di Stato e dell'attribuzione del credito scolastico non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute delle studentesse/degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Cordiali saluti

La Direttrice provinciale delle scuole ladine

Edith Ploner

per procura
Albert Videsott